



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI)
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (TREMONTI)
con il Ministro dello sviluppo economico (ROMANI)
e con il Ministro per le politiche europee (BERNINI BOVICELLI)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 SETTEMBRE 2011

Ratifica ed esecuzione della Decisione del Consiglio europeo 2011/199/UE che modifica l'articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro, fatta a Bruxelles il 25 marzo 2011

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	4
Analisi tecnico-normativa	»	5
Disegno di legge	»	10
Testo della Decisione	»	11

ONOREVOLI SENATORI. - Il Consiglio europeo del 25 marzo 2011 ha riunito al vertice i 27 Stati membri dell'Unione europea e ha adottato, ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 6, del Trattato sull'Unione europea - TUE (procedura di revisione semplificata), la Decisione 2011/199/UE.

Tale Decisione modifica il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea - TFUE per raccordarlo con il meccanismo di salvaguardia della stabilità finanziaria, noto come ESM (*European Stability Mechanism*), che i 17 Stati membri della zona euro hanno deciso di istituire tra loro con successivo apposito accordo internazionale.

Alle conclusioni del citato Consiglio europeo è allegato un documento di sintesi che riassume le caratteristiche che saranno proprie dell'ESM.

È previsto, in particolare, che l'ESM sarà istituito quale organizzazione intergovernativa nel quadro del diritto pubblico internazionale e avrà sede in Lussemburgo.

L'ESM assumerà, dopo il giugno del 2013, il ruolo dei meccanismi di stabilità EFSM (*European Financial Stabilisation Mechanism*) e EFSF (*European Financial Stability Facility*) attivati nel 2010 per fare fronte alla crisi della Grecia fornendo assistenza finanziaria.

La modifica del TFUE, introdotta dalla citata Decisione del Consiglio europeo, si col-

loca nella parte terza («Politiche dell'Unione e azioni interne»), titolo VIII («Politica economica e monetaria») e consiste nell'aggiunta del seguente paragrafo all'articolo 136:

«3. Gli Stati membri la cui moneta è l'euro possono istituire un meccanismo di stabilità da attivare ove indispensabile per salvaguardare la stabilità della zona euro nel suo insieme. La concessione di qualsiasi assistenza finanziaria necessaria nell'ambito del meccanismo sarà soggetta a una rigorosa condizionalità».

Secondo l'articolo 48, paragrafo 6, del TUE (procedura di revisione semplificata), la Decisione 2011/199/UE del Consiglio europeo entrerà in vigore solo previa approvazione da parte degli Stati membri, conformemente alle rispettive norme costituzionali.

A tal fine gli Stati membri notificheranno senza indugio al Segretario generale del Consiglio l'espletamento delle procedure richieste dalle rispettive norme costituzionali (articolo 2, comma 1, della Decisione).

La Decisione entrerà in vigore il 1° gennaio 2013, a condizione che tutte le notifiche siano già pervenute o, altrimenti, il primo giorno del mese successivo al ricevimento dell'ultima delle notifiche (articolo 2, comma 2, della Decisione).

RELAZIONE TECNICA

Dalla formulazione della decisione del Consiglio europeo 2011/199/UE non si evincono ulteriori oneri finanziari a carico degli Stati membri.

Tale decisione, infatti, si limita a modificare l'articolo 136 del TFUE introducendo la possibilità di istituire un meccanismo di stabilità finanziaria per l'area euro.

Il suddetto meccanismo si rende indispensabile per completare il quadro delle iniziative volte a salvaguardare la *governance* economica nell'ambito dei Paesi euro.

Il presente provvedimento, pertanto, non reca nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

*Parte I – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo*

I 27 Stati membri dell'Unione europea hanno deciso di integrare il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) con la modifica in esame per raccordarlo con un meccanismo permanente di salvaguardia della stabilità finanziaria della zona euro che verrà istituito tra i soli 17 membri dell'Eurogruppo con apposito accordo internazionale da sottoscrivere successivamente. La modifica, che consiste nell'aggiunta di un paragrafo all'articolo 136 del TFUE, non estende le competenze attribuite all'Unione europea nei trattati.

Nel caso in esame, è stata adottata per la prima volta la procedura di «revisione semplificata» prevista dall'articolo 48, paragrafo 6, del Trattato sull'Unione europea (TUE) per le modifiche delle disposizioni della parte terza del TFUE. Tale procedura consiste nell'adozione da parte del Consiglio europeo di una decisione – assunta all'unanimità e previa consultazione delle istituzioni competenti – che «entra in vigore solo previa approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali».

Per il recepimento della norma nell'ordinamento italiano si rende pertanto necessaria una legge di autorizzazione alla ratifica *ex* articolo 80 della Costituzione trattandosi sia di un atto internazionale a forte valenza politico-istituzionale sia di una modifica della legge che ha, a suo tempo, recepito la norma su cui si viene ora a intervenire. L'articolo 136, infatti, è stato inserito nel TFUE dal Trattato di Lisbona, recepito con legge 2 agosto 2008, n. 130.

L'obiettivo di tale intervento normativo, evidentemente, non può non rientrare anche nel programma di governo.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

Il provvedimento nazionale in esame si inquadra nel contesto delle leggi che hanno autorizzato la ratifica dei vari trattati che, nel tempo, hanno portato all'attuale configurazione delle istituzioni e delle competenze dell'Unione europea, dal Trattato che istituisce la Comunità europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957 (legge 14 ottobre 1957, n. 1203) al Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 (legge 2 agosto 2008, n.130).

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti*

Come già accennato sopra, la norma in esame viene ad integrare uno degli articoli inseriti nel capo 4 del titolo VIII della parte terza del Trattato di Lisbona che, nell'ambito delle prescrizioni sulla politica economica e monetaria dell'Unione europea, prevede disposizioni specifiche per gli Stati membri la cui moneta è l'euro (Eurogruppo).

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali*

La questione non pone particolari criticità trattandosi, tra l'altro, di un intervento limitato su una normativa già inserita nell'ordinamento nazionale.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali*

La norma in esame non modifica le competenze attribuite dalla Costituzione italiana alle regioni o agli enti locali. Peraltro, la «moneta» rientra nella legislazione esclusiva dello Stato (Costituzione, articolo 117, secondo comma, lettera e).

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione*

L'intervento normativo non rientra nell'ambito delle funzioni amministrative disciplinate dall'articolo 118 Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa*

Non sussiste alcuna possibilità di delegificazione perché, ai fini del recepimento, si rende necessaria una legge che autorizzi la ratifica dell'atto internazionale.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter*

Non risultano progetti di legge vertenti sulla medesima materia.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto*

Non risultano giudizi pendenti di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

Parte II – CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

1) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario*

Poiché l'intervento normativo in esame costituisce una modifica dell'ordinamento comunitario, non si pone la questione della sua compatibilità con quest'ultimo.

2) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto*

Nel caso di specie, la questione non sussiste.

3) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali*

L'intervento normativo in esame costituisce di per sé adempimento dell'obbligo assunto dall'Italia di salvaguardare la stabilità della zona euro.

4) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto*

Non risultano giudizi pendenti sul medesimo o analogo progetto.

5) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) sul medesimo o analogo oggetto*

Non risultano indicazioni giurisprudenziali della CEDU né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

6) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea*

Tutti gli Stati membri, ciascuno secondo le procedure previste dal rispettivo ordinamento, sono chiamati a recepire la Decisione sul piano interno per consentirne l'entrata in vigore.

Parte III – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALI DEL TESTO

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità e della coerenza con quelle già in uso*

Il testo non introduce nuove definizioni e non procede a riscrivere definizioni già in uso.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi*

Il provvedimento reca riferimenti normativi corretti.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti*

La norma in esame consiste nella mera aggiunta del paragrafo 3 all'articolo 136 del TFUE.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo*

La norma in esame non determina alcun effetto abrogativo implicito.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente*

L'intervento normativo non implica effetti retroattivi, non opera alcuna reviviscenza di norme abrogate, non fornisce interpretazioni autentiche di precedenti fonti e non introduce deroghe alla normativa vigente.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risultano esservi deleghe sulle tematiche oggetto della Decisione.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione*

La futura intesa sulle principali caratteristiche dell'istituendo meccanismo sarà successivamente formalizzata con separato accordo internazionale tra i Paesi dell'Eurogruppo.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi*

La Decisione non fornisce dati statistici né si ritiene necessario commissionare l'elaborazione di statistiche.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Decisione del Consiglio europeo 2011/199/UE che modifica l'articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro, fatta a Bruxelles il 25 marzo 2011.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Decisione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2 della Decisione stessa.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

II

(Atti non legislativi)

DECISIONI

DECISIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO

del 25 marzo 2011

che modifica l'articolo 136 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro

(2011/199/UE)

IL CONSIGLIO EUROPEO,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 48, paragrafo 6,

visto il progetto di modifica dell'articolo 136 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sottoposto al Consiglio europeo dal governo belga il 16 dicembre 2010,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,visto il parere della Commissione europea ⁽²⁾,previo parere della Banca centrale europea ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 48, paragrafo 6, del trattato sull'Unione europea (TUE) consente al Consiglio europeo, che delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo, della Commissione e, in taluni casi, della Banca centrale europea, di adottare una decisione che modifica in tutto o in parte le disposizioni della parte terza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Tale decisione non può estendere le competenze attribuite all'Unione nei trattati e la sua entrata in vigore è subordinata alla previa approvazione degli Stati membri, conformemente alle rispettive norme costituzionali.

(2) Nella riunione del Consiglio europeo del 28 e 29 ottobre 2010, i capi di Stato o di governo hanno convenuto sulla necessità che gli Stati membri istituiscano un mecca-

smo permanente di gestione delle crisi per salvaguardare la stabilità finanziaria della zona euro nel suo insieme e hanno invitato il presidente del Consiglio europeo ad avviare consultazioni con i membri del Consiglio europeo su una modifica limitata del trattato necessaria a tal fine.

(3) Il 16 dicembre 2010 il governo belga ha presentato, in conformità dell'articolo 48, paragrafo 6, primo comma, TUE, un progetto di modifica dell'articolo 136 TFUE consistente nell'aggiunta di un paragrafo ai sensi del quale gli Stati membri la cui moneta è l'euro possono istituire un meccanismo di stabilità da attivare ove indispensabile per salvaguardare la stabilità della zona euro nel suo insieme e che stabilisce che la concessione di qualsiasi assistenza finanziaria necessaria nell'ambito del meccanismo sarà soggetta a una rigorosa condizionalità. Al tempo stesso, il Consiglio europeo ha adottato conclusioni sul futuro meccanismo di stabilità (punti da 1 a 4).

(4) Il meccanismo di stabilità costituirà lo strumento necessario per affrontare situazioni di rischio per la stabilità finanziaria dell'intera zona euro come quelle verificatesi nel 2010 e contribuirà dunque a preservare la stabilità economica e finanziaria dell'Unione stessa. Nella riunione del 16 e 17 dicembre 2010, il Consiglio europeo ha convenuto che, poiché detto meccanismo è destinato a salvaguardare la stabilità finanziaria dell'intera zona euro, l'articolo 122, paragrafo 2, TFUE non sarà più necessario a tale scopo. I capi di Stato o di governo hanno pertanto convenuto che non debba essere usato per tali fini.

(5) Il 16 dicembre 2010 il Consiglio europeo ha deciso di consultare il Parlamento europeo e la Commissione in merito al progetto, in conformità dell'articolo 48, paragrafo 6, secondo comma, TUE. Ha altresì deciso di consultare la Banca centrale europea. Il Parlamento europeo ⁽¹⁾, la Commissione ⁽²⁾ e la Banca centrale europea ⁽³⁾, rispettivamente, hanno adottato pareri sul progetto.

⁽¹⁾ Parere del 23 marzo 2011 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Parere del 15 febbraio 2011 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Parere del 17 marzo 2011 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

- (6) La modifica riguarda una disposizione contenuta nella parte terza del TFUE e non estende le competenze attribuite all'Unione nei trattati,

spettive norme costituzionali per l'approvazione della presente decisione.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 2013, a condizione che tutte le notifiche di cui al primo comma siano pervenute o, altrimenti, il primo giorno del mese successivo al ricevimento dell'ultima delle notifiche di cui al primo comma.

Articolo 1

All'articolo 136 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. Gli Stati membri la cui moneta è l'euro possono istituire un meccanismo di stabilità da attivare ove indispensabile per salvaguardare la stabilità della zona euro nel suo insieme. La concessione di qualsiasi assistenza finanziaria necessaria nell'ambito del meccanismo sarà soggetta a una rigorosa condizionalità.»

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 2011.

Articolo 2

Gli Stati membri notificano senza indugio al segretario generale del Consiglio l'espletamento delle procedure richieste dalle ri-

Per il Consiglio europeo

Il presidente

H. VAN ROMPUY